



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Statuto

Allegato B - Testo come emendato dalla Conferenza metropolitana
con la deliberazione n. 9 del 24 luglio 2015 di cui ne è parte integrante e sostanziale

Approvato con la Deliberazione della Conferenza metropolitana di Genova n. 1 del 19 dicembre 2014

Modificato con le Deliberazioni della Conferenza metropolitana di Genova:

- n. 1 del 18 marzo 2015
- n. 9 del 24 luglio 2015

Sommario

pag.

TITOLO I - Principi generali		
Articolo 1	La Città metropolitana di Genova	4
Articolo 2	Territorio e sede	4
Articolo 3	Zone omogenee	4
Articolo 4	Stemma e gonfalone	5
Articolo 5	Finalità dell'azione della Città metropolitana	5
Articolo 6	Diritti e pari opportunità	5
Articolo 7	Rapporti europei e internazionali	6
TITOLO II - Ruolo e funzioni della Città metropolitana		
Articolo 8	Funzioni	7
Articolo 9	Pianificazione strategica	7
Articolo 10	Pianificazione territoriale	7
Articolo 11	Sviluppo economico	8
Articolo 12	Sviluppo sociale	8
TITOLO III - Organi della Città metropolitana		
Articolo 13	Organi	9
Articolo 14	Il Sindaco metropolitano	9
Articolo 15	Il vice Sindaco e i Consiglieri delegati	10
Articolo 16	Composizione e funzionamento del Consiglio metropolitano	10
Articolo 17	Attribuzioni del Consiglio metropolitano	11
Articolo 18	Diritti e doveri dei consiglieri metropolitani	11
Articolo 19	La Conferenza metropolitana	12
Articolo 20	Gratuità delle cariche di governo della Città metropolitana	13
TITOLO IV - I rapporti tra Città metropolitana e Comuni		
Articolo 21	Conferimento di funzioni della Città metropolitana ai Comuni dell'area metropolitana	14
Articolo 22	Forme di collaborazione tra Città metropolitana e i Comuni dell'area metropolitana	14
Articolo 23	Cooperazione metropolitana in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane	14
Articolo 24	Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione metropolitana in materia appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici	15

Articolo 25	Cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	15
Articolo 26	Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi	15
Articolo 27	Accordi tra Città metropolitana e Comuni e Unioni di Comuni esterni all'area metropolitana	16
TITOLO V - Partecipazione popolare e trasparenza amministrativa		
Articolo 28	Trasparenza e accesso agli atti	17
Articolo 29	Difensore civico	17
Articolo 30	Obblighi di trasparenza degli organi della città metropolitana	17
Articolo 31	Partecipazione	17
TITOLO VI - Amministrazione, personale e gestione economico-finanziaria		
Articolo 32	Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici	18
Articolo 33	Segretario generale e Direttore generale della Città metropolitana	18
Articolo 34	Dirigenti	18
Articolo 35	Processi di riorganizzazione	19
Articolo 36	Efficienza, responsabilità e controlli	19
Articolo 37	Responsabile del procedimento	19
Articolo 38	Risorse finanziarie	19
Articolo 39	Revisione economico-finanziaria	20
TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali		
Articolo 40	Modifiche allo Statuto	21
Articolo 41	Entrata in vigore	21
Articolo 42	Disposizioni transitorie	21

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

La Città metropolitana di Genova

1. La Città metropolitana di Genova è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto.
2. La Città metropolitana è ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e rappresenta il territorio, le comunità e gli Enti che la compongono, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
3. La Città metropolitana coordina la propria attività con quella dei Comuni singoli o associati del suo territorio e ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà orizzontale e verticale, nonché di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nell'area metropolitana.
4. L'azione della Città metropolitana è finalizzata alla salvaguardia e alla promozione dei valori fondamentali della comunità, al suo armonico sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale nonché al perseguimento delle pari opportunità.
5. La Città metropolitana valorizza il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, e assicura la massima trasparenza della sua attività amministrativa. Informa la propria azione ai principi di economicità, equità, efficienza ed efficacia.
6. La Città metropolitana assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, promuovendo a tal fine idonee forme di confronto e consultazione.
7. La Città Metropolitana garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale.

Articolo 2

Territorio e sede

1. Il territorio della Città metropolitana coincide col territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale e della Costituzione, sono in essa ricompresi.
2. Le variazioni del suo territorio avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 133 della Costituzione.
3. Genova è capoluogo e sede della Città metropolitana.

Articolo 3¹

Zone omogenee

1. Al fine di promuovere l'efficace coordinamento delle politiche pubbliche relative allo svolgimento delle funzioni assegnate, la Città metropolitana può essere articolata in zone omogenee di ambito sovracomunale.
2. Le zone omogenee sono delimitate in ragione delle caratteristiche geografiche, demografiche, storiche, economiche e istituzionali tali da farne anche l'ambito ottimale per l'organizzazione

¹ Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

in forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.

3. Le zone omogenee costituiscono ambito sul territorio delle attività e dei servizi metropolitani decentrabili della Città metropolitana, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione con gli analoghi servizi dei comuni singoli o associati.
4. Su proposta del Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, d'intesa con la Regione, possono essere costituite zone omogenee per l'esercizio di specifiche funzioni, tenendo conto delle specificità territoriali. La mancata intesa con la Regione può essere superata con decisione della Conferenza metropolitana adottata con il voto favorevole che rappresenti la maggioranza dei due terzi dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
5. Le zone omogenee sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano, sentito il parere della Conferenza metropolitana.

Articolo 4

Stemma e gonfalone

1. La Città metropolitana di Genova ha un proprio stemma e gonfalone, stabiliti dal Consiglio metropolitano.

Articolo 5²

Finalità dell'azione della Città metropolitana

1. La Città metropolitana promuove il lavoro e lo sviluppo produttivo, favorendo la crescita dei settori più innovativi e dinamici dell'economia e curando la salvaguardia delle attività tradizionali.
2. L'azione della Città metropolitana è finalizzata all'accrescimento dei valori identitari, socioeconomici, culturali, paesaggistici e ambientali, al conseguimento di migliori condizioni di vita e di maggiore sicurezza delle comunità e dei singoli rispetto ai rischi idrogeologici, anche con riguardo alle nuove esigenze di integrazione sociale e di adattamento ai cambiamenti climatici, mirando quindi ad incrementare la resilienza dell'intera area metropolitana.
3. Valorizza la dimensione marittimo-portuale, perseguendo al tempo stesso il superamento degli squilibri tra costa ed entroterra.
4. La Città metropolitana ispira la propria azione al principio della solidarietà nei confronti dei soggetti e settori svantaggiati delle comunità locali.

Articolo 6

Diritti e pari opportunità

1. La Città Metropolitana promuove e sostiene i diritti umani, il dialogo interreligioso, il dialogo tra i popoli, la pace.
2. La Città Metropolitana garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale.

² Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

3. Persegue la realizzazione della parità di genere e la non discriminazione in tutte le aree delle politiche, programmi e azioni e in tutte le fasi dei processi decisionali, adottando azioni idonee ad assicurare a tutti pari opportunità.

Articolo 7

Rapporti europei e internazionali

1. La Città metropolitana di Genova considera compito essenziale concorrere al processo di integrazione europea. A tal fine:
 - a) favorisce e assicura rapporti di collaborazione e cooperazione con le altre Aree metropolitane europee;
 - b) promuove ogni forma di collaborazione idonea ad assicurare una costante partecipazione allo sviluppo di relazioni con gli altri enti territoriali degli Stati dell'Unione;
 - c) partecipa e promuove forme di coordinamento tra le Città e le aree metropolitane dell'Unione.
2. La Città metropolitana concorre, per attività di comune interesse, alla costruzione di reti di relazioni con le altre Città e aree metropolitane del mondo, anche mediante la partecipazione a forme di coordinamento.

TITOLO II
Ruolo e funzioni della Città metropolitana

Articolo 8
Funzioni

1. La Città metropolitana esercita le funzioni proprie, quelle fondamentali della Provincia e comunque quelle conferite con legge dello Stato e della Regione Liguria, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Articolo 9³
Pianificazione strategica

1. Il Consiglio metropolitano adotta, su proposta del Sindaco metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, il piano strategico metropolitano come atto di indirizzo per l'Ente.
2. Il piano strategico del territorio e della comunità metropolitana costituisce, alla luce delle previsioni delle linee programmatiche del Sindaco Metropolitano, l'atto fondamentale di indirizzo dell'azione della Città Metropolitana.
3. La Città metropolitana assicura la partecipazione dei Comuni e delle Unioni di comuni, alla formazione e all'aggiornamento del piano strategico mediante apposite conferenze di programmazione nonché mediante l'acquisizione del parere della Conferenza metropolitana.
4. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.

Articolo 10⁴
Pianificazione territoriale

1. La Città metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale e di coordinamento del proprio territorio secondo quanto stabilito dalla legge nazionale, in relazione al suo piano strategico e secondo la disciplina della legislazione regionale sul governo del territorio, mediante un unico atto di pianificazione denominato piano territoriale metropolitano.
2. Il piano territoriale metropolitano persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, orientato al potenziamento e alla valorizzazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità pubblica, alla rigenerazione dei tessuti edificati, al potenziamento e alla riqualificazione dei servizi e degli spazi pubblici, alla costruzione della rete ecologica metropolitana, alla valorizzazione e tutela del sistema agricolo, dei suoli liberi e dei beni paesistici. In particolare, il piano territoriale metropolitano, in linea con le indicazioni comunitarie, considera il suolo una risorsa finita e irriproducibile; in base a tale principio orienta le proprie politiche territoriali.
3. Il Consiglio metropolitano, sentito il parere della Conferenza Metropolitana, approva il piano territoriale metropolitano che costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi comunali.

³ Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

⁴ Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

4. I procedimenti di adozione e modifica del Piano territoriale sono disciplinati con apposito regolamento che stabilisce, altresì, le modalità di partecipazione dei Comuni alle attività di pianificazione territoriale della Città metropolitana.
5. La Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, anche promuovendo e favorendo la realizzazione di un regolamento edilizio unico per l'intera area metropolitana o per zone omogenee.

Articolo 11⁵ **Sviluppo economico**

1. La Città metropolitana, allo scopo di perseguire la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli a uno sviluppo economico sostenibile e, in particolare, all'insediamento, alla crescita e alla riconversione delle imprese e delle attività produttive nell'area metropolitana, promuove e assicura sostegno, anche attraverso il confronto con i soggetti rappresentativi dell'economia del lavoro e della cooperazione, all'attività economica, di ricerca e innovazione e alla creazione di impresa in materia di industria, commercio, artigianato, politiche agricole e sviluppo rurale, pesca, servizi e risorse turistiche, in coerenza con il piano strategico metropolitano.

Articolo 12 **Sviluppo sociale**

1. La Città metropolitana persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo delle politiche sociali nelle diverse parti del territorio metropolitano, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione dei servizi.
2. La Città metropolitana individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico-formativo il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.

⁵ Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

TITOLO III
Organi della Città metropolitana

Articolo 13
Organi

1. Sono organi della Città metropolitana:
 - a) il Sindaco metropolitano;
 - b) il Consiglio metropolitano;
 - c) la Conferenza metropolitana.
2. Il Sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani rappresentano l'intera comunità metropolitana.

Articolo 14⁶
Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ha la rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.
2. Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo. Può essere eletto a suffragio universale e diretto, dopo che si siano realizzati i presupposti stabiliti dalla legge dello Stato e secondo le modalità stabilite dalla medesima.
3. Il Sindaco metropolitano dura in carica per il periodo fissato dalla legge e cessa dalla carica per ogni causa che comporti la decadenza dalla carica di Sindaco del Comune capoluogo.
4. Il Sindaco metropolitano:
 - a) convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana;
 - b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - c) presenta al Consiglio metropolitano, entro 90 giorni dall'insediamento, le linee programmatiche del suo mandato che il Consiglio prende in esame anche al fine di esprimere eventuali orientamenti. Le linee programmatiche di mandato devono essere adottate in via definitiva dal Sindaco entro i venti giorni successivi alla chiusura della discussione in Consiglio, anche tenuto conto di proposte di modifica, adeguamenti ed integrazioni che possono essere richieste da ciascun consigliere nel corso della discussione;
 - d) attua gli indirizzi generali del Consiglio;
 - e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio, delle relative variazioni e del rendiconto di gestione;
 - f) adotta in via d'urgenza i provvedimenti di variazione di bilancio da sottoporre al Consiglio ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lettera l);
 - g) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
 - h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ai sensi di legge;
 - i) nomina e designa i rappresentanti della Città metropolitana presso società, associazioni ed enti comunque denominati, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio con apposito regolamento;
 - j) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

⁶ Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

- k) esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto;
- l) può sottoporre al parere non vincolante del Consiglio metropolitano atti che rientrano nella propria competenza;
- m) adotta tutti gli atti non rientranti nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettanti ai dirigenti, al segretario o al direttore generale, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio o alla conferenza metropolitana.

Articolo 15

Il vice Sindaco e i Consiglieri delegati

1. Il Sindaco metropolitano nomina un vice Sindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate.
2. Il vice Sindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito.
3. Il vice Sindaco decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Sindaco metropolitano. Nel caso in cui in sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio Comune, il vice Sindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.
4. Il Sindaco metropolitano può, previa comunicazione al Consiglio, assegnare deleghe ad uno o più Consiglieri metropolitani, da un minimo di tre a un massimo di sette, definendo l'ambito delle deleghe conferite. I Consiglieri delegati sono responsabili, individualmente, delle iniziative assunte nell'ambito della delega a loro conferita e degli atti da loro sottoposti al Sindaco.
5. I Consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto il coordinamento del Sindaco che conferisce loro attrezzature e risorse per l'espletamento delle proprie funzioni.
6. Il Sindaco può riunire il Vicesindaco e i Consiglieri delegati al fine di concorrere alla elaborazione di politiche ed al coordinamento delle attività della Città metropolitana.
7. Il Sindaco può revocare le deleghe conferite ai consiglieri, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 16⁷

Composizione e funzionamento del Consiglio metropolitano

1. L'elezione del Consiglio metropolitano, la sua durata in carica, il numero dei componenti e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
3. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il regolamento indica anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte nonché il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco metropolitano.
5. Il regolamento disciplina le forme di garanzia e di partecipazione assicurate a tutti i consiglieri e la costituzione di gruppi consiliari.
6. Il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite mediante apposito regolamento che ne disciplini il funzionamento e l'organizzazione. Le Commissioni nella loro formazione garantiscono la partecipazione dei rappresentanti di ambiti e/o zone omogenee, dei Comuni e

⁷ Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

delle Unioni di Comuni. Il regolamento è approvato dal Consiglio, sentito il parere della Conferenza Metropolitana. Nel caso di Commissioni di Controllo o Garanzia le stesse devono garantire la rappresentatività di tutti i gruppi consiliari.

7. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco metropolitano che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento consiliare ne preveda la segretezza. Sono convocate con modalità che non comportino l'impossibilità per i consiglieri di adempiere le loro funzioni quali consiglieri metropolitani e sindaci o consiglieri dei comuni di appartenenza.
9. All'attività del Consiglio, per quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge previste per i Consigli comunali.

Articolo 17⁸

Attribuzioni del Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano è organo con funzioni deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa della Città metropolitana.
2. Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:
 - a) proporre alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche;
 - b) approvare i regolamenti;
 - c) approvare i piani e i programmi;
 - d) adottare, su proposta del sindaco metropolitano, gli schemi di bilancio e il rendiconto di gestione da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana;
 - e) approvare in via definitiva i bilanci dell'ente nonché le sue variazioni;
 - f) adottare gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, istituzioni, società e organismi comunque denominati;
 - g) deliberare la partecipazione dell'ente a società di capitali;
 - h) adottare gli atti di indirizzo e quelli a contenuto generale relativi alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
 - i) adottare i provvedimenti relativi ai tributi di competenza della Città metropolitana e la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi;
 - j) adottare ogni atto che sia sottoposto dal sindaco metropolitano;
 - k) esercitare le altre funzioni ad esso attribuite dallo statuto;
 - l) ratificare entro 60 giorni i provvedimenti adottati dal Sindaco in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 14 comma 4 lettera f);
 - m) approvare la costituzione delle zone omogenee previo parere della Conferenza metropolitana.

Articolo 18

Diritti e doveri dei consiglieri metropolitani

1. Ogni consigliere metropolitano rappresenta la comunità metropolitana ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

⁸ Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

2. I Consiglieri hanno il dovere di esercitare con lealtà le loro funzioni e decadono dalla carica nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento del Consiglio.
3. I Consiglieri metropolitani hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio secondo le modalità stabilite dal regolamento. Hanno diritto di intervenire e presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni sia nell'ambito delle sedute consiliari che delle Commissioni ove costituite.
4. Il sindaco metropolitano è tenuto a riunire il Consiglio quando lo richiedano un quinto dei consiglieri entro venti giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni indicate.
5. I consiglieri metropolitani hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni metropolitane nonché dagli enti partecipati tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalle leggi.
6. I Consiglieri metropolitani hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e, ove il regolamento le preveda, delle Commissioni alle quali sono assegnati. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo è causa di decadenza.

Articolo 19⁹

La Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana è organo collegiale con poteri propositivi, consultivi nonché deliberativi in relazione alle previsioni di legge e del presente Statuto. Essa partecipa ai processi decisionali mediante la formulazione di proposte e l'espressione di pareri.
2. E' composta da tutti i sindaci dei Comuni compresi nella Città metropolitana. I Sindaci, in caso di assenza o impedimento temporaneo, sono sostituiti dal vice Sindaco.
3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco metropolitano che ne fissa l'ordine del giorno. Il Sindaco è tenuto a convocare la Conferenza, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
4. **La Conferenza approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento¹⁰.**
5. Il citato regolamento può prevedere la costituzione di un Ufficio di Presidenza, con il compito di raccordare con le Unioni di Comuni le politiche e le azioni della Città metropolitana, nonché di istruire i lavori della Conferenza metropolitana. L'Ufficio è composto dal Sindaco metropolitano e dai Presidenti delle Unioni.
6. La Conferenza metropolitana, in particolare:
 - a) approva lo statuto metropolitano e le sue modifiche, su proposta del Consiglio metropolitano;
 - b) esprime parere obbligatorio sugli schemi di bilancio previsionale annuale e pluriennale adottati dal Consiglio metropolitano nonché sul rendiconto annuale della gestione;
 - c) esprime parere obbligatorio in ordine alla costituzione di zone territoriali omogenee **ai sensi dell'articolo 3¹¹**;
 - d) formula pareri obbligatori in ordine all'approvazione della Pianificazione Strategica e la Pianificazione Territoriale della Città metropolitana;

⁹ Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015.

¹⁰ Comma modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 9 del 24 luglio 2015

¹¹ Comma modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 9 del 24 luglio 2015

- e) formula altresì parere obbligatorio in ordine agli accordi tra la Città metropolitana e i comuni non compresi nel territorio metropolitano;
 - f) esprime pareri non vincolanti in relazione ad ogni oggetto di interesse della Città metropolitana, ad essa sottoposti, su richiesta del Sindaco o del Consiglio metropolitano.
7. La Conferenza metropolitana viene convocata decorsi **15**¹² giorni dalla trasmissione della documentazione inoltrata dal Sindaco metropolitano a tutti i suoi componenti al fine di esprimere in quella seduta i propri pareri obbligatori.
 8. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio Metropolitano può comunque procedere all'approvazione dell'iniziativa a maggioranza assoluta dei propri componenti. Tale maggioranza non è richiesta, pur in presenza del parere negativo o condizionato della Conferenza, per l'approvazione degli schemi di bilancio e il del rendiconto di gestione.
 9. Si considerano approvate, salvo le previsioni di cui al comma 6 lettera c), le deliberazioni e i pareri espressi con i voti che rappresentino la maggioranza dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Articolo 20

Gratuità delle cariche di governo della Città metropolitana

1. Le cariche negli organi di governo nella Città metropolitana sono esercitate a titolo gratuito e danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

¹² Comma modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 9 del 24 luglio 2015

TITOLO IV
I rapporti tra Città metropolitana e Comuni

Articolo 21

Conferimento di funzioni della Città metropolitana ai Comuni dell'area metropolitana

1. Il Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco¹³ può conferire funzioni della Città metropolitana a Comuni singoli o associati, individuati anche sulla base delle zone omogenee di cui all'articolo 3.
2. La delibera di conferimento di funzioni dispone il contestuale trasferimento di risorse umane e strumentali necessarie per farvi fronte.
3. All'attuazione della delibera consiliare si provvede mediante convenzione tra la Città metropolitana e i Comuni o le Unioni di comuni interessati che precisa, tra l'altro, la durata del conferimento, le forme di esercizio, le modalità di coordinamento e di vigilanza riservati alla Città metropolitana.

Articolo 22

Forme di collaborazione tra Città metropolitana e i Comuni dell'area metropolitana

1. Il Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco¹⁴ può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni dell'area metropolitana o le loro Unioni, individuati anche sulla base delle zone omogenee di cui all'articolo 3, ai fini dell'organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
2. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, singoli Comuni e Unioni dei Comuni, individuati anche sulla base delle zone omogenee di cui all'articolo 3, possono avvalersi degli uffici della Città metropolitana, ovvero la Città metropolitana può avvalersi degli uffici dei medesimi Comuni o loro Unioni, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, durata dell'avvalimento e disciplinano i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.
3. La Città metropolitana può stipulare convenzioni con Comuni e Unioni dei Comuni, individuati anche sulla base delle zone omogenee di cui all'articolo 3, per la organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l'amministrazione capofila presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.

Articolo 23

**Cooperazione metropolitana in materia di gestione
e valorizzazione delle risorse umane**

1. La Città metropolitana promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio metropolitano per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e personale dipendente.

¹³ Comma modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 9 del 24 luglio 2015: soppressa la frase "sentita la Conferenza metropolitana"

¹⁴ Comma modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 9 del 24 luglio 2015: soppressa la frase "sentita la Conferenza metropolitana"

2. La Città metropolitana può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:
 - a) la formazione, il reclutamento e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
 - b) gli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;
 - c) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;
 - d) l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
3. La Città metropolitana promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale metropolitano e può prestare assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni in materia di relazioni sindacali.

Articolo 24

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione metropolitana in materia appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici

1. La Città metropolitana, previa convenzione, può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni, le funzioni di "Centrale di committenza" ai sensi della normativa vigente.
2. La Città metropolitana offre ai Comuni e alle Unioni di Comuni assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.
3. La Città metropolitana promuove il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano, con specifico riferimento all'integrazione delle banche dati, alla gestione coordinata dei siti istituzionali, all'offerta di servizi ai cittadini e alle imprese, alla gestione e conservazione degli archivi su supporto informatico.

Articolo 25

Cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

1. La Città metropolitana promuove la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Può curare, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, l'elaborazione di piani comuni, del codice di comportamento, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.
2. La Città metropolitana offre assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni per gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.
3. La Città metropolitana promuove il coordinamento degli organismi indipendenti di valutazione e degli analoghi organismi previsti negli ordinamenti dei Comuni e delle Unioni di Comuni, per favorire lo scambio di esperienze e il miglioramento delle rispettive attività in coerenza con le indicazioni delle Autorità indipendenti competenti in materia e individuate dalle legge.

Articolo 26

Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

1. Il Sindaco metropolitano vigila sull'attuazione degli accordi e delle intese, potendo accedere, anche tramite soggetti da lui incaricati, ai relativi atti, documenti, strutture organizzative.

2. Il Sindaco metropolitano presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi e delle altre forme di collaborazione cui partecipa la Città metropolitana.

Articolo 27¹⁵

Accordi tra Città metropolitana e Comuni e Unioni di Comuni esterni all'area metropolitana

1. Il Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco, sentito il parere della Conferenza metropolitana può stipulare accordi e convenzioni con Comuni, singoli o associati o altri enti esterni al suo territorio, al fine di realizzare una gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse, o di promuovere forme di coordinamento tra le rispettive attività, prevedendo anche, ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, il reciproco avvalimento di uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
2. Agli accordi tra la Città metropolitana e soggetti esterni al suo territorio possono partecipare anche Comuni singoli o associati interni alla Città metropolitana.

¹⁵ Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

TITOLO V
Partecipazione popolare e trasparenza amministrativa

Articolo 28
Trasparenza e accesso agli atti

1. La Città metropolitana assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete Internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso, garantendo i diritti dei cittadini alla conoscibilità di atti e documenti.
2. Con atto motivato, nei casi e nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti, il Sindaco metropolitano può inibire temporaneamente l'esibizione di documenti o la diffusione di informazioni, dando tempestivamente notizia delle decisioni prese al Consiglio metropolitano.
3. La Città metropolitana assicura l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

Articolo 29¹⁶
Difensore civico

1. La Città Metropolitana di Genova può istituire il Difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa metropolitana oppure può avvalersi del difensore civico regionale.
2. La carica del difensore civico è esercitata a titolo gratuito e dà diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 30
Obblighi di trasparenza degli organi della città metropolitana

1. Il Sindaco, il Vice sindaco e i consiglieri metropolitani assicurano, in conformità con la legislazione vigente, l'informazione sulle attività svolte e sulle condizioni economiche in conformità alla legislazione vigente.
2. Il regolamento detta le regole da applicare ai sensi e per le finalità di cui al comma 1.

Articolo 31
Partecipazione

1. La Città metropolitana informa la sua attività al principio del coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni, singoli o associati, e delle comunità ricomprese nel suo territorio.
2. Al fine di assicurare un costante contatto fra l'ente e i cittadini, la Città metropolitana adotta un regolamento sulla partecipazione.
3. Il regolamento disciplina i casi e le modalità in cui possono essere attuate forme di consultazione e di referendum popolare.

¹⁶ Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

TITOLO VI
Amministrazione, personale e gestione economico-finanziaria

Articolo 32
Criteria generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Città metropolitana sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Città metropolitana persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Articolo 33
Segretario generale e Direttore generale della Città metropolitana

1. Il Sindaco metropolitano nomina e revoca il Segretario generale della Città metropolitana, secondo quanto previsto dalla legge.
2. La durata del mandato non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
3. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Città metropolitana, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio metropolitano, e della Conferenza metropolitana, può rogare i contratti nell'interesse della Città metropolitana e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Sindaco metropolitano.
4. Il Sindaco metropolitano attribuisce altresì l'incarico di vice-Segretario generale che coadiuva il Segretario generale e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ne disciplina le modalità di individuazione e i compiti.
5. Il Sindaco metropolitano può nominare il Direttore generale. L'incarico può essere conferito al Segretario generale ovvero ad altra persona di comprovata competenza ed esperienza. L'incarico può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco metropolitano.
6. Il Direttore generale sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina e dirige l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Città metropolitana.

Articolo 34
Dirigenti

1. I dirigenti della Città metropolitana sono responsabili delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate e rispondono degli obiettivi assegnati, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco metropolitano o dai Consiglieri delegati.
2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, e ne sono responsabili.

Articolo 35
Processi di riorganizzazione

1. La Città metropolitana favorisce e supporta i processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni nel territorio metropolitano per la gestione associata delle funzioni comunali anche nel rispetto della piena valorizzazione delle risorse professionali disponibili.

Articolo 36
Efficienza, responsabilità e controlli

1. La Città metropolitana adotta metodi di verifica dell'efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa.
2. La Città metropolitana è dotata di un Nucleo di valutazione con il compito di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. Supporta altresì l'organo di direzione politica per la valutazione dei dirigenti apicali sul conseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica ai quali riferisce in via riservata sulle risultanze delle analisi effettuate.
4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra l'altro, la composizione del Nucleo e l'esercizio delle relative funzioni, nonché le modalità ed i termini per la valutazione dell'operato dei dirigenti.
5. Il Nucleo di valutazione si avvale del Servizio di Controllo interno per l'elaborazione dei report periodici volti a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e delle prestazioni di lavoro, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
6. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina funzioni e ruolo del controllo di gestione.

Articolo 37
Responsabile del procedimento

1. Con apposito regolamento vengono specificati i tempi e le modalità per lo svolgimento della attività amministrativa, differenziandoli in rapporto alle diverse caratteristiche dei procedimenti amministrativi, e determinati i criteri di individuazione dei funzionari responsabili ad ogni livello funzionale, per ogni procedimento e per ogni sua fase.

Articolo 38
Risorse finanziarie

1. La Città metropolitana, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria assicurata da risorse proprie, da trasferimenti erariali e regionali.
2. La potestà impositiva della Città metropolitana è esercitata nell'ambito e nei limiti indicati dalle leggi.
3. La Città metropolitana si dota di un regolamento di contabilità finalizzato a disciplinare le procedure e le modalità per una corretta ed efficace azione di programmazione, gestione e controllo.

Articolo 39
Revisione economico-finanziaria

1. La Città metropolitana è dotata di un Collegio dei Revisori al quale è attribuita la funzione di revisione economico-finanziaria.
2. La composizione del Collegio, l'individuazione dei suoi componenti e la loro durata in carica sono disciplinate dalla legge.
3. L'esercizio delle funzioni di revisione economico-finanziaria, nel rispetto dei limiti e delle modalità dettate dalla legge, sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

TITOLO VII
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 40¹⁷
Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio metropolitano, dalla Conferenza metropolitana con una votazione che rappresenti la maggioranza dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Articolo 41
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, pubblicato nelle forme di legge, è inserito sul sito internet della Città metropolitana.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Articolo 42¹⁸
Disposizioni transitorie

1. I regolamenti della Città metropolitana sono approvati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
2. Fino all'approvazione dei regolamenti della Città metropolitana si applicano i regolamenti della Provincia di Genova in quanto compatibili con le norme dello Statuto.
3. In sede di prima applicazione, il termine previsto dall'articolo 14 comma 4 lettera c) decorre dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
4. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale metropolitano, il Piano territoriale di coordinamento provinciale e le sue varianti hanno valore ed effetti di Piano territoriale metropolitano.

¹⁷ Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

¹⁸ Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015